



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 novembre 2021**

Contributo per spazi destinati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina

DM 22 settembre 2021 in GU n. 254 del 23 ottobre 2021.

Sono state definite le modalità attuative per la **concessione** di un contributo per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina.

Il contributo spetta:

- agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
- per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi;
- a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti; ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per l'uso alimentare (l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei).

Sono **spese ammissibili** quelle sostenute per:

- l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
- l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.

La **misura** del contributo è pari all'ammontare della spesa sostenuta e documentata, nell'anno 2020 e/o 2021, per ciascun punto vendita:

- per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun soggetto;
- nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

I soggetti beneficiari dovranno presentare richiesta telematica registrandosi sulla **Piattaforma** che sarà aperta sul sito del Ministero della Transizione ecologica.

All'istanza oltre alle consuete generalità occorre allegare copia della documentazione richiesta. La stessa va presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma per le spese sostenute nel 2020, per le spese sostenute nel 2021 entro il 30 aprile 2022.

L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o in quello dei consulenti del lavoro; o dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

Il Ministero della Transizione ecologica riconosce il contributo spettante verificando il rispetto dei previsti requisiti; secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili; sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'attività di vendita deve essere mantenuta **per un periodo minimo di 3 anni** dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

I soggetti beneficiari devono presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000: al Ministero della Transizione ecologica, mediante la piattaforma informatica disponibile sul relativo sito Internet **entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi 3 anni** dalla concessione del contributo.